# Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb)

(del 20 febbraio 2001)

# IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 28 ottobre 1998 no. 4806 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 19 gennaio 2001 no. 4806 R della Commissione della legislazione,

#### decreta:

# CAPITOLO I Scopo<sup>1</sup>

# Scopo

- **Art. 1**<sup>2</sup> 1La presente legge disciplina la procedura per l'assegnazione di commesse pubbliche e ha lo scopo di garantire il rispetto dei seguenti principi:
- a) la parità di trattamento tra gli offerenti;
- b) una concorrenza efficace;
- c) la trasparenza;
- d) la qualità;
- e) l'impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche.

<sup>2</sup>Essa garantisce, con condizione di reciprocità, la non discriminazione di coloro che hanno il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera, il rispetto dei vincoli determinati dagli obblighi internazionali della Confederazione e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici.

# CAPITOLO II Campo d'applicazione<sup>3</sup>

#### Committenti

- **Art. 2**<sup>4</sup> Alla presente legge sono assoggettati:
- a) il Cantone, i Comuni e tutti gli enti di diritto pubblico per le attività che non abbiano esclusivamente carattere commerciale o industriale;
- b) altri committenti che sono:
  - preposti a compiti cantonali, comunali o di altri enti di cui alla lettera a) oppure
  - sussidiati, per oggetti o prestazioni, in misura superiore alla metà della spesa computabile o a un milione di franchi;
- c) i committenti, pubblici o privati, che esercitano nei settori dell'erogazione dell'acqua, dell'energia, nonché dei trasporti e delle telecomunicazioni in base a diritti esclusivi o speciali limitatamente alle commesse aggiudicate nel territorio cantonale, nell'ambito di queste attività e che non siano esentati tramite decisione (clausola di esenzione).

# **Art. 2a** ...<sup>5</sup>

### Commesse

- **Art. 3**<sup>6</sup> <sup>1</sup>Alla presente legge sottostanno tutte le commesse inferiori ai valori soglia, determinati e adeguati secondo l'allegato 1 a) del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici:
- fr. 8'700'000.- per commessa edile;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedenti modifiche: BU 2005, 24 e 72; BU 2008, 648.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Art. abrogato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedenti modifiche: BU 2005, 24 e 72.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

- fr. 350'000.– per fornitura o prestazione di servizio;
- fr. 700'000.- per fornitura o prestazione di servizio ai committenti indicati all'art. 2 lett. c.

<sup>2</sup>Sono definite:

- a) commessa edile, un contratto a titolo oneroso per l'esecuzione di opera di edilizia o del genio civile;
- b) commessa di fornitura, un contratto oneroso di acquisto di beni mobili, segnatamente mediante compra-vendita, leasing, locazione, affitto o nolo-vendita;
- c) commessa di servizio, un contratto oneroso di prestazione di servizi.

<sup>3</sup>Alle commesse miste, che contengono elementi appartenenti a più di una delle categorie definite nel cpv. 2, è applicabile la disciplina della parte finanziariamente più importante.

#### **Eccezioni**

**Art. 4**<sup>7</sup> 1La presente legge non si applica:

- a) alle commesse con un insieme di committenti che, in base ad una legge federale o al Concordato intercantonale, sono assoggettate ad altre norme;
- alle commesse assegnate ad istituti per portatori di handicap, istituti di beneficenza e istituti di pena.

<sup>2</sup>Il committente non è tenuto a seguire le disposizioni della presente legge se:

- a) sono minacciati i buoni costumi, l'ordine pubblico e la sicurezza;
- b) lo esigono la protezione della salute e della vita dell'uomo, degli animali e dei vegetali;
- c) sono lesi diritti di protezione in materia di proprietà intellettuale.

<sup>3</sup>Il requisito di domicilio o sede in Svizzera non è applicabile se è dimostrabile che nessun offerente nazionale soddisfa i criteri d'idoneità o è in grado di fornire il prodotto o la prestazione richiesta.

<sup>4</sup>La presente legge si applica anche alle commesse superiori ai valori soglia di cui all'art. 3 cpv. 1, nella misura in cui il diritto a esse applicabile non lo impedisca.

# CAPITOLO III Procedure8

# Principi procedurali

**Art. 5**9 Nelle procedure si devono garantire:

- a) l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle imposte, del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti per categorie di arti e mestieri e/o i contratti nazionali mantello;
- b) la parità di trattamento tra uomo e donna;
- c) il rispetto delle norme ambientali;
- d) il rispetto degli obblighi di ricusa e del divieto di preimplicazione;
- e) la tutela dei dati confidenziali comunicati dall'offerente.

#### **Procedure**

**Art. 6**<sup>10</sup> 1Sono definite:

- a) procedura di pubblico concorso, quando il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista e tutti gli offerenti possono presentare un'offerta;
- procedura selettiva, quando il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista e gli offerenti devono presentare una domanda di partecipazione.
   Il committente stabilisce, in base ai criteri di idoneità, quali offerenti potranno presentare
  - un'offerta. Nell'avviso di gara il numero degli offerenti che saranno invitati a presentare un'offerta può essere limitato, qualora, diversamente, l'aggiudicazione della commessa non potrebbe svolgersi in modo efficiente:
- c) procedura su invito, quando il committente stabilisce quali offerenti sono invitati a presentare un'offerta. Il committente deve richiedere, se possibile, almeno tre offerte;
- d) incarico diretto, quando il committente aggiudica una commessa direttamente e a un prezzo di mercato, senza bando di concorso.

<sup>2</sup>Il committente che intenda acquisire una commessa in prestazioni parziali (lotti) può stabilire, nel bando o nell'invito, che un offerente riceva un numero limitato di lotti.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

#### Scelta della procedura

**Art. 7**<sup>11</sup> Le procedure di pubblico concorso o selettiva sono la regola.

<sup>2</sup>È ammessa la procedura su invito se il valore della commessa, senza computo dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore a:

- fr. 350'000.- per commesse edili di impresario costruttore o di pavimentazione stradale;
- fr. 100'000.– per commesse edili di altro genere e artigianali;
- fr. 200'000.- per commesse di fornitura;
- fr. 250'000.– per prestazioni di servizio.

<sup>3</sup>La procedura d'incarico diretto è possibile se (requisiti alternativi oltre alle soglie e non cumulativi):

- a) in una procedura di pubblico concorso o selettiva non sono pervenute offerte accettabili oppure se nessun offerente adempie i requisiti di idoneità richiesti;
- b) le peculiarità tecniche o artistiche della commessa o per motivi di protezione della proprietà intellettuale, determinano che un solo offerente entri in linea di conto e non vi siano adeguate alternative;
- all'offerente originario devono essere aggiudicate prestazioni di sostituzione, completamento o ampliamento di forniture, prestazioni edili o prestazioni di servizio già fornite, perché il cambiamento di offerente non è possibile per motivi economici o tecnici, comporta notevoli difficoltà o determinerebbe costi supplementari sostanziali;
- d) il committente acquista beni (prototipi) o prestazioni nuove che sono fabbricate o sviluppate nell'ambito di una commessa sperimentale, di ricerca, di studio o di sviluppo originale, richieste dal committente stesso:
- e) causa eventi imprevedibili la commessa sia urgente e non sia possibile l'esperimento di una procedura;
- f) il committente acquista beni ad una borsa merci;
- g) il committente aggiudica la progettazione successiva o il coordinamento delle prestazioni per realizzare la progettazione al vincitore, che ha elaborato un compito di progettazione nell'ambito di una procedura precedente. Al riguardo devono essere adempite le seguenti condizioni:
  - la procedura precedente è stata eseguita in conformità con le disposizioni del concordato;
  - le proposte di soluzione sono state giudicate da un organo indipendente;
  - il committente si è riservato nel bando la facoltà di aggiudicare in procedura per incarico diretto la progettazione successiva o il coordinamento;
- h) il valore della commessa, senza computo dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore a:
  - fr. 200'000.- per commesse edili di impresario costruttore o di pavimentazione stradale;
  - fr. 60'000.- per commesse edili di altro genere e artigianali;
  - fr. 100'000.- per commesse di fornitura;
  - fr. 150'000.– per prestazioni di servizio.

4Nella procedura a incarico diretto possono essere richieste, in forma scritta, fino ad un massimo di tre offerte.

5Il Cantone e i Comuni pubblicano entro il mese di marzo di ogni anno, in forma elettronica, la lista delle commesse che superano fr. 5'000.-- aggiudicate su invito o incarico diretto l'anno precedente. La lista deve rimanere accessibile sino alla sua sostituzione con quella dell'anno successivo. Su richiesta, la documentazione è messa a disposizione anche in forma cartacea.<sup>12</sup>

<sup>6</sup>Il Consiglio di Stato può estendere gli obblighi di cui al cpv. 5 ad altri soggetti con un numero rilevante di commesse su invito o incarico diretto.<sup>13</sup>

Art. 8-14 ...<sup>14</sup>

# CAPITOLO IV Norme comuni di procedura<sup>15</sup>

# Elementi del bando

Art. 15 Gli elementi del bando sono:

Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedente modifica: BU 2015, 89.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Cpv. introdotto dalla L 18.9.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 397.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Cpv. introdotto dalla L 18.9.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 397.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Art. abrogati dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedenti modifiche: BU 2005, 24 e 72.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

- a) l'avviso di gara;
- b) le prescrizioni generali d'appalto;
- c) la descrizione dell'oggetto della gara, il luogo d'esecuzione e le eventuali prescrizioni speciali;
- d) il modulo d'offerta.

#### Premi e penalità

Art. 16 Nei documenti di gara e nel contratto il committente può prevedere premi o penalità.

#### **Pubblicazioni**

**Art. 17** 1Le pubblicazioni avvengono nel Foglio ufficiale cantonale.

<sup>2</sup>Per casi particolari può essere prevista la pubblicazione anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e/o negli organi di pubblicazione previsti dagli accordi internazionali.

#### **Termini**

**Art. 18** Il committente fissa i termini per le domande di partecipazione o per la presentazione delle offerte, in modo che tutti gli offerenti dispongano di sufficiente tempo per esaminare la documentazione ed elaborare la domanda o l'offerta.

### CAPITOLO V Offerente<sup>16</sup>

#### Sede o domicilio

**Art. 19**<sup>17</sup> L'offerente deve avere il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera.

# Requisiti degli offerenti

**Art. 20**<sup>18</sup> <sup>1</sup>II committente esige dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica.

<sup>2</sup>Il committente ha diritto, in ogni tempo, di verificare, far verificare e ottenere dall'offerente l'adempimento di tutti i requisiti richiesti dalla legge, dal bando e dal contratto.

<sup>3</sup>L'offerente iscritto ad un Albo professionale cantonale riconosciuto è dispensato dalla produzione dei documenti già prodotti per l'iscrizione all'Albo, quando siano equivalenti a quelli richiesti per l'offerta.

### Capacità economica finanziaria

**Art. 21** Il committente può chiedere all'offerente, a comprova della capacità economica e finanziaria, le seguenti referenze:

- a) idonee garanzie bancarie o di altri istituti che garantiscono l'erogazione dei crediti in caso di assegnazione della commessa;
- b) bilanci o loro estratti e, per le persone giuridiche, gli ultimi rapporti dell'organo di revisione;
- c) dichiarazione concernente la cifra d'affari globale e la mole dei lavori eseguiti dall'offerente negli ultimi esercizi.

#### Capacità tecniche

**Art. 22** Il committente può chiedere all'offerente i seguenti documenti a comprova delle capacità tecniche:

- documenti di studio e attestati di capacità professionale dei dirigenti o dei collaboratori professionali dell'offerente ed in particolare delle persone responsabili dell'esecuzione della commessa:
- b) dichiarazione riguardante le capacità in personale e i mezzi tecnici che concorrono nello svolgimento della commessa;
- c) l'elenco di lavori eseguiti negli anni precedenti l'appalto, corredato dai certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo d'esecuzione; il bando può prevedere adeguate condizioni di quantità e/o entità di lavori precedenti;<sup>19</sup>
- d) attestati sull'esistenza di un sistema riconosciuto di gestione della qualità;
- e) estratto del casellario giudiziario dei quadri dirigenziali e delle persone che sono responsabili dell'esecuzione della commessa;

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Lett. modificata dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

f) l'importanza dei lavori che l'offerente intende subappaltare, come pure la comunicazione della ragione sociale e della sede dei subappaltatori che partecipano all'esecuzione delle commesse.

### Consorzio d'offerenti

Art. 23<sup>20</sup> <sup>1</sup>II consorzio tra offerenti è di principio ammesso.

<sup>2</sup>Il committente può tuttavia limitare o escludere questa possibilità nel bando.

<sup>3</sup>Ogni consorziato deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla presente legge e può partecipare, di regola, ad un unico consorzio, ad eccezione del caso in cui riveste ruolo manifestamente subalterno. <sup>4</sup>Il consorzio deve essere provato in forma scritta e prevedere la responsabilità solidale e illimitata di ogni suo membro verso il committente per l'esecuzione della prestazione oggetto della commessa e per il rispetto dei requisiti di legge e di contratto.

# Subappalto

**Art. 24**<sup>21</sup> ¹È considerata subappalto ogni forma di esecuzione di parte della prestazione oggetto di una commessa edile, di servizio o di fornitura, ivi compreso l'impiego di lavoratori indipendenti o autonomi e/o l'impiego di personale fornito da terzi.<sup>22</sup>

<sup>2</sup>II subappalto è di principio vietato.

<sup>3</sup>Gli atti di gara possono ammettere il subappalto a un solo livello e alle seguenti condizioni minime:

- a) il subappaltatore deve rispettare tutti i requisiti di legge, in particolare di sede o domicilio;
- b) la parte preponderante o determinante delle prestazioni deve essere eseguita direttamente dall'offerente:
- c) l'offerente deve assumere la responsabilità solidale e illimitata con il subappaltatore verso il committente per l'esecuzione della prestazione oggetto del subappalto e per il rispetto dei requisiti di legge e di contratto;
- d) la sostituzione del subappaltatore è subordinata al preventivo consenso del committente e consentita solo per necessità oggettiva e alle medesime condizioni esatte per il subappaltatore iniziale:
- e) l'offerente deve allegare l'offerta del subappaltatore alla propria;
- f) l'offerente ha l'obbligo di rivolgersi agli URC nel caso di una necessità ulteriore di manodopera. Solo dopo che gli URC hanno attestato l'impossibilità di reperire manodopera presso i propri uffici, potrà rivolgersi alle agenzie interinali.<sup>23</sup>

#### Esclusione e revoca<sup>24</sup>

**Art. 25** Il committente esclude dalla procedura o revoca l'aggiudicazione e può sciogliere il contratto con gli offerenti o aggiudicatari che, segnatamente, nella gara o dopo l'aggiudicazione e sino al termine dell'esecuzione della prestazione contrattuale:

- a) non adempiono ai criteri di idoneità:
- b) hanno dato o danno al committente indicazioni false;25
- c) non rispettano i principi sanciti all'art. 5 lett. a) e b);26
- d) hanno comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante:
- e) sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento;
- f) hanno i medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 o sono controllati dalle stesse persone;<sup>27</sup>
- g) hanno i medesimi titolari o sono controllati dalle stesse persone riferibili a offerenti già esclusi per sanzione.<sup>28</sup>

# CAPITOLO VI

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Entrata in vigore del periodo "e/o l'impiego di personale fornito da terzi" sospesa dal Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale per decreto 12 agosto 2019 - BU 2019, 377.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Entrata in vigore sospesa dal Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale per decreto 12 agosto 2019 - BU 2019, 377.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Nota marginale modificata dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Lett. modificata dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Lett. modificata dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Lett. modificata dalla L 19.10.2011; in vigore dal 13.12.2011 - BU 2011, 582.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Lett. modificata dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedente modifica: BU 2011, 582.

#### Offerte<sup>29</sup>

#### Offerta

**Art. 26**<sup>30</sup> <sup>1</sup>Gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a disposizione dal committente.

<sup>2</sup>Il committente esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti.

**Art. 27** ...<sup>31</sup>

#### Indennità

Art. 28 ¹Gli offerenti non hanno diritto di principio ad alcuna indennità per l'elaborazione delle offerte.

<sup>2</sup>Sono possibili eccezioni, in particolare per prestazioni preliminari di studio, solo se indicate dai documenti di gara.

#### Varianti

**Art. 29** Offerte deroganti dai moduli e dai progetti, oppure varianti nei metodi e programmi di esecuzione sono ammesse unicamente nei casi contemplati nell'avviso di gara.

#### Validità delle offerte

**Art. 30**<sup>32</sup> Le offerte sono vincolanti e non possono essere ritirate nei sei mesi a contare dalla data fissata per la presentazione. Il bando può stabilire una durata di validità delle offerte inferiore.

# Apertura delle offerte

**Art. 31** Le offerte sono aperte in seduta pubblica conformemente all'avviso di gara.

<sup>2</sup>Il committente tiene un verbale d'apertura nel quale vengono indicati i nomi degli offerenti, gli importi delle offerte e le eventuali osservazioni concernenti i documenti e le irregolarità già manifestatesi al momento dell'apertura.

<sup>3</sup>Su richiesta è garantito a tutti gli offerenti e alle associazioni di categoria il diritto di prendere visione del verbale.

# CAPITOLO VII Aggiudicazione<sup>33</sup>

### **Aggiudicazione**

**Art. 32**<sup>34</sup> 1II committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta complessivamente più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, la sua attendibilità, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale, la responsabilità sociale, la formazione e il perfezionamento degli apprendisti e il valore tecnico. La ponderazione di un singolo criterio non può superare il 50%. <sup>2</sup>I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. <sup>3</sup>Trattandosi di beni ampiamente standardizzati, l'aggiudicazione della commessa può avvenire anche tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo.

#### **Decisione**

**Art. 33** <sup>1</sup>La decisione di aggiudicazione, come pure quella di esclusione, è comunicata ai concorrenti.

<sup>2</sup>Essa deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per principio, effetto sospensivo.

# Annullamento e rinuncia

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Art. abrogato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

<sup>32</sup> Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

**Art. 34** ¹In presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte ricevute.

<sup>2</sup>Esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento.

#### Conclusione del contratto

**Art. 35** Il contratto con l'offerente può essere concluso dopo l'aggiudicazione, scaduto il termine di ricorso, a meno che l'istanza di ricorso abbia concesso l'effetto sospensivo.

<sup>2</sup>Se al ricorso non è stato accordato effetto sospensivo, il committente comunica tempestivamente all'istanza di ricorso la conclusione del contratto.

# CAPITOLO VIII Rimedi giuridici<sup>35</sup>

#### **Ricorso**

**Art. 36**<sup>36</sup> <sup>1</sup>Contro le decisioni dei committenti è dato ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni.

<sup>2</sup>Non vi sono ferie giudiziarie.<sup>37</sup>

#### Decisioni impugnabili

**Art. 37** Sono considerate decisioni impugnabili singolarmente mediante ricorso al Tribunale cantonale amministrativo:

- a) gli elementi del bando;
- b) l'esclusione dell'offerente;
- c) la decisione sulla scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva;
- d) l'aggiudicazione, la revoca, l'interruzione o l'annullamento della procedura.<sup>38</sup>

#### Motivi di ricorso

Art. 38 1 Il ricorso è proponibile contro:

- a) le violazioni di diritto, compreso l'abuso e l'eccesso del potere di apprezzamento;
- b) l'accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.

<sup>2</sup>Non può essere addotto il motivo dell'inadeguatezza.

<sup>3</sup>Contro le decisioni di aggiudicazione non sono proponibili eccezioni che non sono state sollevate mediante impugnazione del bando.

### Garanzie processuali

**Art. 39** Chiunque adisce l'autorità di ricorso deve fornire su ordine del Presidente, garanzie per le spese processuali presunte.

#### Effetto sospensivo

**Art. 40** Ill ricorso non ha effetto sospensivo. Il Presidente può accordarlo d'ufficio o su istanza di una parte.

<sup>2</sup>La concessione dell'effetto sospensivo può essere subordinata alla prestazione di un'adeguata garanzia.

<sup>3</sup>In materia di misure provvisionali sono applicabili le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.<sup>39</sup>

#### **Decisione**

**Art. 41** ¹In caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale amministrativo, di regola, rinvia la decisione al committente, con o senza condizioni vincolanti, affinché renda una nuova decisione. Quando dispone degli elementi necessari, può decidere esso stesso nel merito.

<sup>2</sup>In caso di accoglimento del ricorso, se la decisione di aggiudicazione ha già dato luogo alla stipulazione del contratto, l'autorità di ricorso si limita ad accertarne l'illiceità.

#### Risarcimento dei danni

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Art. modificato dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24, 72 e 101.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 476.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Lett. modificata dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 476.

**Art. 42**<sup>40</sup> <sup>1</sup>Il risarcimento danni è limitato alle spese indispensabili assunte dall'offerente per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione e di ricorso.

<sup>2</sup>La decisione è di competenza del Tribunale cantonale amministrativo; l'azione si prescrive in un anno dalla costatazione giudiziaria dell'illecita decisione.

# CAPITOLO IX Contratto e sue condizioni<sup>41</sup>

#### Contratto

**Art. 43** Operata l'aggiudicazione, viene stipulato un contratto scritto.

<sup>2</sup>Fanno parte del contratto gli atti, i piani e i progetti che sono stati alla base del bando di gara.

#### Divieto di cessione

**Art. 44** 1L'assuntore deve assicurare in proprio la commessa aggiudicata.

<sup>2</sup>Il committente ha il diritto di rescindere il contratto in caso di cessione totale o parziale non autorizzata a terzi e di chiedere il risarcimento dei danni.

<sup>3</sup>Solo in casi eccezionali e per motivi gravi, con il preventivo consenso scritto del committente, il contratto può essere ceduto, in tutto o in parte, a terzi, oppure è consentito associarsi con altre ditte, sempre che queste adempiano tutti i requisiti prescritti dalla presente legge.

#### **Archiviazione**

**Art. 44a**<sup>42</sup> <sup>1</sup>Gli atti d'aggiudicazione sono da conservare per tre anni dopo la conclusione legale della procedura.

<sup>2</sup>Sono da conservare:

- a) l'avviso di gara;
- b) la documentazione di gara;
- c) il verbale d'apertura delle offerte;
- d) la corrispondenza sulla procedura d'aggiudicazione;
- e) la tabella comparativa rettificata delle offerte e le decisioni nell'ambito della procedura d'aggiudicazione;
- f) l'offerta considerata.

# CAPITOLO X Sussidi, sanzioni e vigilanza<sup>43</sup>

#### Committenti assoggettati per sussidio

**Art. 45**<sup>44</sup> <sup>1</sup>L<sup>7</sup>art. 14 della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 si applica per i versamenti ai committenti che sono assoggettati alla presente legge quali beneficiari di sussidi. L'esigibilità del saldo del sussidio è subordinata alla prova del rispetto delle condizioni di legge, di gara e di contratto da parte degli aggiudicatari.

<sup>2</sup>L'art. 16 della legge sui sussidi cantonali si applica quale conseguenza della violazione della presente legge da parte di committenti ad essa assoggettati quali beneficiari di sussidi.

#### Sanzioni amministrative

**Art. 45a**<sup>45</sup> <sup>1</sup>In caso di gravi violazioni della presente legge, il Consiglio di Stato punisce il contravventore con una sanzione pecuniaria che può raggiungere al massimo il 20% del valore della commessa e/o lo esclude da ogni commessa soggetta alla presente legge per un periodo massimo di 5 anni.

<sup>2</sup>Anche il committente e/o i membri dei suoi organi sono punibili con una sanzione pecuniaria di al massimo fr. 20'000.– se hanno commesso intenzionalmente una grave violazione di questa legge. <sup>3</sup>Sono considerate gravi violazioni, segnatamente:

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Art. introdotto dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24 e 72.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedente modifica: BU 2011, 582

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedente modifica: BU 2011, 582.

- a) rifiutare di fornire indicazioni o documentazione oppure fornire false indicazioni o informazioni richieste dalla legge, dal bando o dal committente;
- b) disattendere le procedure richieste dalla legge per l'assegnazione di commesse o i relativi ordini delle Autorità o dei servizi preposti alla sua applicazione;
- c) disattendere il requisito di sede o domicilio;
- d) eseguire la commessa in modo illecito, segnatamente con personale o mezzi abusivi;
- e) disattendere la disciplina in materia di preimplicazione e ricusa, di appalto generale e totale, di consorzi;
- f) disattendere la disciplina in materia di subappalto, nel senso definito dall'art. 24 cpv. 1 della presente legge;
- g) avere commesso reati in relazione alla commessa o alla sua esecuzione;
- h) omettere di segnalare fatti che potrebbero determinare l'apertura di una procedura di sanzione amministrativa o penale ai sensi della presente legge.
- <sup>4</sup>Le decisioni di esclusione devono essere rese pubbliche per il tramite del Foglio ufficiale o tramite altri mezzi destinati al medesimo scopo.
- <sup>5</sup>Ogni offerente, subappaltatore, committente, membro dei suoi organi, dipendente, ausiliario, ha l'obbligo di segnalare i fatti che potrebbero determinare l'apertura di una procedura di sanzione ai sensi della presente legge.

#### Sanzioni penali

Art. 45b<sup>46</sup> <sup>1</sup>È punito con la multa sino a fr. 50'000. – chiunque intenzionalmente:

- a) omette fraudolentemente di fornire indicazioni o documentazione;
- b) fornisce false indicazioni o informazioni richieste dalla legge, dal bando o dal committente su fatti determinanti allo scopo di legittimare la sua partecipazione o l'aggiudicazione di commesse pubbliche:
- c) procede a un subappalto non autorizzato o esegue una commessa con personale o mezzi non propri e violando il requisito di domicilio e sede in Svizzera allo scopo di conseguire un indebito profitto;
- d) viola le norme della presente legge in materia di preimplicazione o ricusa allo scopo di conseguire un indebito profitto.
- <sup>2</sup>Si applica la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010 e la sanzione è di competenza del Consiglio di Stato.

### Vigilanza

Art. 46 Il Consiglio di Stato vigila sulla corretta applicazione della legge.

# CAPITOLO XI **Disposizioni finali**<sup>47</sup>

### Disposizioni transitorie

**Art. 47** La presente legge non si applica a procedure di aggiudicazione già pendenti, ad eccezione delle vie di ricorso.

#### Entrata in vigore

**Art. 48** ¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

<sup>2</sup>II Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore. <sup>48</sup>

# Disposizione transitoria della modifica del 10 aprile 2017<sup>49</sup>

La presente modifica di legge non si applica alle procedure di aggiudicazione già aperte al momento della sua entrata in vigore.

Pubblicata nel BU 2001, 91.

 $<sup>^{46}</sup>$  Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedente modifica: BU 2011, 582.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Entrata in vigore: 1° maggio 2001 - BU 2001, 99.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Disposizione transitoria introdotta dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.